

STATUTO

INSIEME PER CRESCERE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CUNEO CN VIA MASSIMO
D'AZEGLIO 13/A

Numero REA: CN - 312600

Codice fiscale: 03730810045

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Procedure in corso: LIQUIDAZIONE COATTA
AMMINISTRATIVA

STATO DI INSOLVENZA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 09-10-2017 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" AL N. 5197 DI REPERIO E N. 4199 DI RACCOMANDA

STATUTO

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Denominazione e sede)

È costituita, con sede nel Comune di Cuneo, la Società cooperativa sociale denominata "INSIEME PER CRESCERE – SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS" a mutualità prevalente.

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Spetta all'Organo Amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio Comunale.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilaseicenta) e potrà essere prorogata con decisione dei soci.

TITOLO II SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico mediante:

- a) la gestione di servizi socio-assistenziali ed educativi;
- b) lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge 381/91.

La cooperativa si configura pertanto come cooperativa sociale a scopo plurimo: l'attività di gestione dei servizi socio-assistenziali ed educativi è connessa con quella di avviamento al lavoro di soggetti svantaggiati.

La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

A norma della legge 3 Aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:

la gestione di servizi socio-assistenziali ed educativi ai sensi dell'articolo uno, 1° comma punto a) della Legge 8 novembre 1991 n.381;

- lo svolgimento di attività diverse: agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi dell'articolo uno, 1° comma punto b) della Legge 8 novembre 1991 n.381, dove persone

svantaggiate si intendono quelle indicate all' art. 4 comma 1 della predetta Legge 381/1991.

La cooperativa organizza un'impresa che persegue, mediante la solidale partecipazione dei soci e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, gli obbiettivi della legge 381/1991.

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque sia, indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonché tra l'altro, a solo titolo esemplificativo:

A) La gestione di servizi socio-sanitari ed educativi:

- con attività nel campo dei servizi socio-sanitari, assistenziali, educativi e di istruzione e, in particolare, a favore di minori, portatori di handicap, anziani, tossicomani, portatori di devianze sociali e nuove forme emergenti di bisogni e povertà;

- centri sociali per la promozione, l'animazione sociale e culturale del territorio e l'impegno educativo e di promozione di una cultura solidale tramite la valorizzazione delle persone, delle responsabilità a vari livelli e la tutela dei diritti civili, asili nido;

- centri di riabilitazione per soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e per portatori di handicap;

- impianti per l'ippoterapia;

- centri socio riabilitativi, educativi ed occupazionali, servizi di aiuto personale ed interventi mirati verso le persone con handicap in situazioni di gravità che valorizzano le abilità di ogni persona e agiscono sulla globalità delle situazioni di handicap;

- realizzazione di comunità alloggio per minori ed interventi a vari livelli (locale regionale, nazionale) per favorire la promozione dei diritti, la qualità, lo sviluppo e la realizzazione individuale e la socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza secondo quanto disposto dalla legge 28.08.97 n. 285 e delle leggi emanate ed emanande nella materia;

- comunità terapeutiche per tossicodipendenti, centri di accoglienza a bassa soglia per tossicomani e/o alcolizzati, comunità per persone in AIDS, case di cura ed ambulatori che garantiscono forme di intervento ed assistenza anche in forma domiciliare;

- realizzazione di tutti i servizi socio – assistenziali previsti dalla L. 328/00 e da tutte le leggi emanate ed emanande nella materia;

- palestre anche a scopo terapeutico, piscine, maneggi, campi sportivi, case di soggiorno marine e montane, campeggi, ostelli, parchi Robinson e ludoteche;

- strutture sociali, di incontro, scolastiche, parascolastiche e servizi ausiliari di collegamento;

- case di riposo, servizi aperti, residenziali e domiciliari per anziani, asili infantili e asili nido, centri di accoglienza, case protette, case albergo, case famiglia, consultori, dormitori, mense e lavanderie;

- servizio di ambulanze, di telesoccorso, di telefono amico e di comunicazione tramite sistemi informatizzati e quanto previsto dalle moderne tecnologie dell'informazione e di telemedicina;

- attività di prevenzione del disadattamento e della dispersione scolastica; attività di recupero dei minori e dei giovani a rischio di devianza o marginalità ed attività di orientamento scolastico;

- attività per la promozione delle pari opportunità fra i sessi;

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci con propria decisione.

Gli amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- 1) al versamento, con le modalità meglio infra specificate del capitale sottoscritto;
- 2) al versamento immediato della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione, fissata per ogni esercizio sociale tenuto conto della situazione patrimoniale, nei modi stabiliti dal Consiglio di amministrazione;
- 3) al versamento del sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;
- 4) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali;
- 5) a partecipare, conferendo il proprio lavoro, all'attività di impresa sociale a seconda delle necessità della stessa;
- 6) a partecipare alle assemblee e alla vita della Cooperativa secondo quanto previsto dal regolamento.

A tal fine l'organo amministrativo predisporrà un apposito regolamento interno per disciplinare i tempi e le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci, tenendo sempre conto della necessità di salvaguardare la competitività dell'azienda sul mercato.

Tale regolamento verrà approvato dai soci.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

- 1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- 2) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- 1) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
 - 2) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.
- La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi art. 40 e seguenti.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- b) che perde i requisiti previsti per essere socio;
- c) che senza giustificato motivo, non partecipi per più di tre volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate;
- d) che si renda moroso nel versamento della tassa di ammissione e delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal presente statuto e dalla legge;
- f) che svolga o tenti, di svolgere attività di concorrenza o contraria agli interessi sociali;
- g) che nella esecuzione del proprio lavoro, commetta atti valutabili quali notevole inadempimento come delimitato dall'articolo 1455 del Codice Civile; legalmente adottate dagli organi sociali;
- h) che abbia una condotta morale o civile tale da renderlo indegno di appartenere alla Cooperativa;
- i) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile ai sensi dell'articolo 2286 del Codice Civile;
- l) che in qualunque forma e modo arrechi danni anche morali, alla Cooperativa o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli art.39 e seguenti, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli art. 39 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 13 (Liquidazione)

I soci receduti o esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

- servizi per la promozione culturale e l'animazione del tempo libero degli anziani, disadattati, svantaggiati, emarginati, extracomunitari, immigrati, indigenti e marginali, quali centri di accoglienza e di incontro, circoli culturali e ricreativi; —
- gestione di iniziative finalizzate a lottare le varie forme di povertà compresa la gestione delle attività del banco alimentare ed altre forme affini di solidarietà; —
- servizio di segretariato sociale; —
- servizio sociale professionale; —
- servizio civile in attuazione della relativa normativa nazionale e regionale; —
- l'accoglienza e l'assistenza agli immigrati e agli emigrati in ogni sua forma secondo le disposizioni di legge in materia; —
- servizi di sostegno, assistenza e cura per soggetti con irregolarità della condotta e disturbi del comportamento alimentare e assistenza domiciliare per malati terminali;
- servizi per il reinserimento post-penitenziario ed il recupero sociale di minori e adulti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria o a pene alternative; —
- servizi per l'affidamento e la mediazione familiare e l'adozione nazionale ed internazionale; —
- servizi di recupero fisico e psichico dei degenti e degli ex utenti delle cliniche e degli ospedali psichiatrici e neuropsichiatrici; la cura e l'assistenza dei malati psichici e mentali; —
- servizi di trasporto per minori inabili ed anziani; —
- botteghe del Terzo Mondo per il commercio etico equo e solidale; —
- la costituzione di attività tipo Banco Alimentare e la redistribuzione abiti, mobilia, ecc. da destinare alle categorie svantaggiate. —
B) Lo svolgimento di attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi – finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. —
In particolare curerà: —
- la manutenzione e la sorveglianza di locali pubblici e privati anche di interesse artistico, culturale, architettonico, ambientale e simili; la valorizzazione e gestione delle aree ad essi circostanti (giardini, parcheggi, aiuole) utilizzando quanto necessario per l'espletamento di tale servizio; —
- la salvaguardia del patrimonio culturale, storico, architettonico, artistico, religioso, librario, ambientale e paesaggistico, agendo anche nel quadro di specifici programmi finalizzati zonalmente; —
- la cura di parchi naturali, tecnologici – ambientali e riserve di particolare interesse naturalistico, compreso la realizzazione di interventi boschivi (realizzazione di vialetti parafulco, cura del sottobosco, ecc.); —
- guidare comitive turistiche scolastiche in visite organizzate per la conoscenza e diffusione del patrimonio artistico ed ambientale e la gestione, commercializzazione e vendita di oggettistica, prodotti tipici e souvenirs; —
- la promozione, la progettazione e la gestione, anche per contratto e/o convenzione con enti pubblici e privati, di servizi di prevenzione e manutenzione relativi alla salvaguardia ed alla valorizzazione del patrimonio ambientale, boschivo, faunistico, zootecnico, idrografico, architettonico, ecologico e paesaggistico; —
- la catalogazione ed archiviazione di testi elaborati, pubblicazioni scientifiche, produzioni cinematografiche ed artistiche, ecc.; —
- l'organizzazione di manifestazioni a sfondo storico, culturali, turistiche, sportive e musicali; —
- l'attività teatrale e dello spettacolo ed associativa in genere; —
- la promozione di attività sportive ricreative, ricettive e turistica anche attraverso la gestione di impianti polivalenti, di centri di agriturismo e alberghieri con la

promozione di incontri, manifestazioni, spettacoli, gite ed escursioni, atte ad elevare spiritualmente e culturalmente e a fornire occasioni di sano svago ai soci, alle famiglie e alla collettività tutta; _____

- la produzione, la trasformazione, la commercializzazione di prodotti alimentari e non e la gestione di punti vendita di prodotti gastronomici, ristorazione, pasticceria, bevande e prodotti ed alimenti tipici, naturali, biologici, e fitoterapici; _____

- promuovere la costituzione e la gestione di GAS (gruppi di acquisto solidale); _____

- la gestione e coltivazione di terreni agricoli, vivai, la vendita di piante, fiori, ecc. e di forniture per la realizzazione del verde; _____

- acquistare od assumere in affitto o in altre forme di gestione, terreni da condurre in forma associative e da destinare ad attività zootecniche o connesse alla forestazione e produzione agricola, floricola in genere e attività connesse; _____

- svolgere attività di trasporto, il cui esercizio sia effettuato personalmente dai soci su mezzi dei quali i soci stessi o la loro cooperativa risultano proprietari o affittuari:

a) di persone: _____

- vetturini, barcaioli e simili; _____

- tassisti, autonoleggiatori, motoscafisti e simili; _____

b) di merci per conto terzi: _____

- autotrasportatori, autosollevatori, carrellisti, gruisti, trattoristi (non agricoltori), escavatoristi e simili, ed attività preliminari e complementari (scavo e preparazione del materiale da trasportare compreso il montaggio e lo smontaggio quando questo richiede l'ausilio di gru, rimozione forzata dei veicoli a mezzo carro attrezzi, giardinaggio e simili); _____

- trasportatori, mediante animali e veicoli a trazione animale, trasportatori fluviali, lacuali, lagunari e simili ed attività preliminari e complementari (scavo e preparazione materiale da trasportare, giardinaggio e simili); _____

- attività accessorie delle precedenti; _____

- la gestione di centri di raccolta e di centri di allevamento o custodia di animali; _____

- la gestione di botteghe indirizzate alla rivalutazione dell'artigianato locale e al restauro in genere. _____

La cooperativa, inoltre, si propone di operare per: _____

- la formazione, l'addestramento, la qualificazione, l'aggiornamento e l'intervento professionale tramite l'istituzione di appositi interventi e servizi quali, ad esempio: la gestione del patrimonio confiscato alla criminalità organizzata; _____

- la consulenza psicologica, psicoterapica, medica e sociale svolta in maniera singola o interdisciplinare nei confronti di singoli, gruppi, istituzioni pubbliche e private; _____

- l'istituzione di corsi di formazione professionale, di studi e ricerche anche con partners locali, italiani ed europei; _____

- la messa in atto di un moderno supporto amministrativo e burocratico ad uffici pubblici e privati; _____

- la formazione di gruppi di lavoro qualificato per sopperire a situazioni di emergenza nei settori tecnici, amministrativi e logistici, presso enti pubblici come ospedali e similari, amministrazioni regionali, provinciali e comunali; uffici catastali, erariali e tributi, uffici di igiene pubblica e tecnici, sovrintendenze ai beni culturali, artistici e storici, musei, chiese, ecc.; la selezione di risorse umane indirizzate all'inserimento nel mondo del lavoro; _____

- assistenza e consulenza contabile, amministrativa, fiscale, tributaria, previdenziale e la elaborazione computerizzata dei dati aziendali nonché l'assunzione di lavori di dattilografia, stenografia, stenotipia, e la realizzazione di

informatizzazione dati;

- l'organizzazione di campagne pubblicitarie commissionate da enti pubblici e privati, nonché l'organizzazione e gestione di convegni, congressi, manifestazioni, ecc.;

- la realizzazione di progetti tecnici in ambito industriale, agricolo, zootecnico, ambientale, paesaggistico, idrogeologico, artigianale, agriturismo, commerciale, ecc.;

- l'attività di censimento e di elaborazione statistica di dati di interesse pubblico e privato;

- la realizzazione e la gestione di scuole di ogni genere e grado ivi comprese scuole di formazione al volontariato e alle professionalità richieste del Terzo settore;

- la partecipazione ad iniziative comunitarie per la scuola tipo PON;

- la consulenza professionale e legislativa;

- l'attuazione di modelli di formazione permanenti degli operatori coinvolti nei progetti;

- la ricerca e la sperimentazione di nuove tecnologie didattiche e di animazione anche con strumenti informatici e multimediali nei confronti di soggetti svantaggiati o disadattati;

- attività di formazione e consulenza per la preparazione e formazione di docenti, animatori e volontari ivi compresi i c.d. "operatori di strada" per l'infanzia e l'adolescenza e altre professionalità in relazione ai soggetti svantaggiati in genere;

- attività di informazione e di sensibilizzazione della comunità locale verso i problemi del territorio e, in particolare dei soggetti bisognosi, svantaggiati, emarginati o candidati a processi di emarginazione;

- la cura, la stampa anche attraverso moderni sistemi tipografici e la commercializzazione di manifesti, locandine, stampati ed oggettistica pubblicitaria nonché la pubblicazione e la diffusione di studi e ricerche su temi e problematiche sociali, culturali, storiche e religiose;

- la creazione di capi di abbigliamento e tessuti in genere da realizzare in forma artigianale o industriale, curandone l'immissione nel mercato anche attraverso l'organizzazione di sfilate di moda e la qualificazione degli addetti attraverso corsi di formazione mirati all'acquisizione della relativa professionalità ed estendibili all'economia domestica.

La cooperativa non può svolgere attività diverse da quelle sopramenzionate ad eccezione di quelle ad essa direttamente connesse.

La cooperativa per il raggiungimento degli obiettivi sociali potrà:

- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese specie se svolgono attività analoghe o comunque accessorie alla attività sociale;

- dare adesioni e partecipazioni a enti e organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il Movimento Cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti e il credito;

- stipulare convenzioni, contratti e/o assumere personale, ove non ve ne sia disponibile tra i soci, per comprovati motivi funzionali della società;

- compiere ogni azione mutualistica e scegliere tutte le attività sociali ed imprenditoriali utili al raggiungimento degli scopi suddetti;

- concedere avalli cambiari, fideiussioni e ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli Enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;

- aderire a società e consorzi tra cooperative aventi finalità analoghe e comunque

accessorie all'esercizio sociale nei limiti imposti dalla legge, attraverso interessenze e partecipazione sotto qualsiasi forma;

- usufruire di contributi, sussidi, finanziamenti agevolati e di tutte le provvidenze comunitarie, statali, regionali, e di qualunque altro ente previste dalle leggi emanate ed emanande. La Cooperativa, per agevolare il conseguimento dell'oggetto sociale, si propone, inoltre, di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

L'oggetto sociale potrà essere realizzato anche mediante pubblici appalti.

Tra l'altro, potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla CEE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

La Cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

TITOLO III SOCI

Art. 5 (Numero e requisiti)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I soci persone fisiche sono:

- 1) ordinari, che svolgono il servizio;
- 2) volontari, che prestano gratuitamente attività lavorativa a favore della cooperativa; essi sono iscritti in apposita sezione del libro soci e il loro numero non può essere superiore alla metà del numero complessivo dei soci.

A mente dell'art. 11 legge 381/1991, possono altresì essere soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il perseguimento dei medesimi scopi. Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate. Possono diventare soci tutti coloro che possano esercitare arti e mestieri attinenti alla natura dell'impresa esercitata dalla cooperativa e che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine, specializzazione professionale e sotto il profilo morale, possono partecipare direttamente o indirettamente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.

Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati o chi abbia comunque interessi contrastanti con quelli della cooperativa. In deroga a quanto precede possono essere ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzionamento

dell'impresa sociale ma, comunque, in numero mai superiore ai limiti consentiti dalla legge. Il potere di ammissione dei nuovi soci è attribuito all'Organo Amministrativo sulla base dei requisiti richiesti dal regolamento interno.

L'Organo Amministrativo ha la piena facoltà di limitare il numero dei Soci per periodi transitori, fermo il limite minimo legale.

Il Socio risponde soltanto nel limite del conferimento rappresentato dalla quota sociale sottoscritta. E' ammessa la presenza di lavoratori che non siano soci.

Spettano a tutti i soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge.

In particolare spettano a tutti i soci i diritti amministrativi in conformità a quanto previsto dalla legge e dal presente statuto.

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci.

Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee aventi ad oggetto modificazioni dell'atto costitutivo.

Art. 6 (Categorie speciali di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del cod. civ., i cui Diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

L'organo amministrativo può deliberare l'ammissione di nuovi soci cooperatori in tale categoria speciale in ragione dell'interesse:

a) alla loro formazione professionale;

b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 2, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 2, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria soci speciali coloro che sono in grado di concorrere ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

- la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;

- criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;

- il numero di quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 25, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio.

Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.
I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del presente statuto.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 11.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

1) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
2) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
3) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;

4) la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

5) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nell'art. 39 e seguenti del presente Statuto.

Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni o enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti 2), 3), 4) e 5) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

1) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;

2) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

3) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa del bilancio. _____

La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli: _____

- 1) a riserva legale nella misura non inferiore al limite minimo previsto dalla legge;
 - 2) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima. —
- L'eventuale residuo non può essere distribuito ai soci, ma destinato integralmente al fondo di riserva indivisibile. _____

Art. 20 (Ristorni) _____

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, nei limiti consentiti per la presente tipologia di cooperativa, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. L'assemblea delibera l'approvazione del bilancio e la destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente ed eventualmente mediante una o più delle seguenti forme: _____

- erogazione diretta: _____
- aumento del valore delle quote detenute da ciascun socio; _____
- emissione di altri strumenti finanziari, nei limiti consentiti per la presente tipologia di cooperativa. _____

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed il socio stesso come previsto da apposito regolamento o tenendo conto di uno o più dei seguenti criteri: _____

- a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno; _____
- b) la qualifica/professionalità: _____
- c) i compensi erogati; _____
- d) il tempo di permanenza nella cooperativa; _____
- e) la tipologia del rapporto di lavoro; _____
- f) la produttività. _____

TITOLO V _____

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI _____

Art. 21 (Organi) _____

Sono organi della Società: _____

- a) l'Assemblea dei soci; _____
- b) il Consiglio di amministrazione o l'Amministratore Unico; _____
- c) il Collegio dei sindaci, se nominato. _____

Art. 22 (Decisioni dei soci) _____

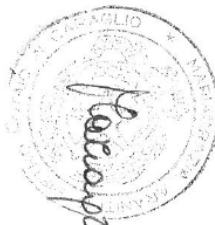
I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione. _____

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci: _____

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili; _____
- 2) la nomina dell'Organo amministrativo; _____
- 3) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore; _____
- 4) le modificazioni dello statuto: _____
- 5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante _____

CAPIAMO NAKEN
Michele Colb
Paolo Colb
Massimiliano Morini
Federica

Federica Colb



A

modificazione dei diritti dei soci.

Le decisioni dei soci di cui ai precedenti numeri 1), 2), 3) possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme di cui all'articolo successivo.

Le decisioni dei soci di cui ai precedenti numeri 4) e 5), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 27.

Art. 23 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto).

Le decisioni dei soci possono essere, ad eccezione di quelle indicate ai numeri 4) e 5) del precedente articolo, adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La decisione sul metodo è adottata dall'organo amministrativo. Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta, la stessa potrà avvenire in forma libera, ma dovrà concludersi con la redazione di un apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze delle decisioni e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento della decisione;
- il contenuto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti. Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario. Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo, se iscritto a libro soci da almeno 180 giorni, e può esprimere un solo voto se socio cooperatore.

Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci. Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci. Con riferimento alle materie indicate nei numeri 4) e 5) del precedente art. 21 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la tempestiva

informazione sugli argomenti da trattare almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito dal numero di telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telex, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci.

La convocazione dell'adunanza deve contenere l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia) la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. — In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli amministratori o sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 24 (Costituzione e quorum deliberativi)

Per la validità della costituzione come per la validità delle deliberazioni si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia di Società a Responsabilità Limitata.

Restano comunque salve le disposizioni di legge o del presente statuto che dovessero prevedere in via inderogabile diverse maggioranze per particolari delibere.

Art. 25 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 26 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di 5 voti in proporzione al capitale sociale sottoscritto.

I soci che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi esentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore, e che non sia Amministratore o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile. Ciascun socio non può rappresentare più di cinque soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

La Associazione Nazionale di categoria e la Organizzazione Cooperativa Regionale o Provinciale cui la Cooperativa aderisca, potranno partecipare con i propri rappresentanti ai lavori dell'assemblea senza diritto di voto.

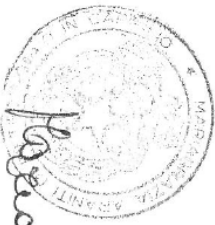
Art. 27 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Ciampino Massimo
Mato CCR
Teo CCR
Mammoliani Marini
Federa Mm

Federico Cusi



Francesco
A

Art. 28 (Amministrazione)

La Società è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dalla decisione dei soci al momento della loro nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione.

Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 7, ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

In caso di nomina del Consiglio di amministrazione, l'amministrazione della cooperativa potrà essere affidata, nei limiti previsti dalla legge, anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del Consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. L'Amministratore unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori.

L'Organo amministrativo dura in carica tre anni ed è sempre rieleggibile.

Se non nominato dall'assemblea, il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

Art. 29 (Compiti degli Amministratori)

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 30 (Convocazioni e deliberazioni)

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi, se nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 31 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a far ricorso

alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 32 (Compensi agli Amministratori)

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, determinare il compenso dovuto agli Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi. All'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del proprio ufficio.

Art. 33 (Rappresentanza)

L'Amministratore unico o il presidente dell'Organo amministrativo hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

L'Amministratore Unico o il presidente dell'Organo amministrativo, hanno ogni necessario potere di firma anche nei confronti degli istituti di credito.

L'Amministratore unico o il Presidente perciò sono anche autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente. L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 34 (Collegio sindacale)

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato con decisione dei soci, si compone di tre membri effettivi, eletti dalla decisione dei soci. Devono essere nominati con decisione dei soci due Sindaci supplenti. Il Presidente del Collegio sindacale è nominato con decisione dei soci.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dalla decisione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

TITOLO VI CONTROVERSIE

Art. 35 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le seguenti modalità, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- 1) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
 - 2) le controversie relative alla validità delle decisioni dei soci, comprese quelle di esclusione da socio;
 - 3) le controversie tra Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.
- La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità

Allegato 1
Raccomanda
Marta Cole
Rossella
Montemurro
Maurizio
Fiorini



Procedura
Arbitrale

della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente. —

Art. 36 (Arbitri e procedimento)

Gli Arbitri sono in numero di: _____

1) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 15.000 (quindicimila). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli art. 10 e seguenti del codice di procedura civile; _____

2) tre, per le altre controversie. _____

L'arbitro o gli Arbitri, uno dei quali con funzioni di Presidente, saranno nominati dalla Centrale delle Cooperative. In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede. _____

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03. _____

Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili. Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs. n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio. _____

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione. _____

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura. _____

Art. 37 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale. _____

TITOLO VII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 38 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri. _____

L'assemblea delibera o accetta lo scioglimento della cooperativa nei casi in cui tale accertamento non compete agli Amministratori. _____

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nei termini di trenta giorni dal loro verificarsi. _____

L'Assemblea nomina i liquidatori determinando: _____

- il numero dei liquidatori; _____

- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche _____

Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto. Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7.

In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 7.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) mesi dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile. Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

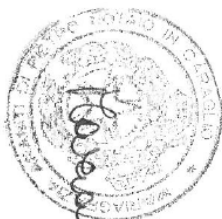
Art. 16 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato ai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote del valore nominale non inferiore a Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) e non superiore ai limiti massimi previsti dalla legge;

CLAUDIO NATARO
Michele Colantuoni
Rosario Colantuoni
Massimiliano Mancini
Federico

Federico Colantuoni



Rosario Colantuoni

Federico Colantuoni

2) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 19 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;

4) da somme accantonate e riserve indivisibili alle condizioni di cui all'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977 n 904;

5) da eventuali, riserve straordinarie che resteranno egualmente indivisibili;

6) da qualunque liberalità che pervenisse alla Cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci durante la vita sociale.

Tale prescrizione è inderogabile e deve essere di fatto osservata.

Art. 17 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.

Art. 18 (Prevalenza della mutualità)

Al fine della qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2512 c.c., la cooperativa:

a) non potrà distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) non potrà distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) dovrà devolvere in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Gli amministratori, ove necessario, documenteranno la condizione di prevalenza di cui all'art. 2512 c.c. nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i parametri di cui all'art. 2513 c.c.

Art. 19 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative la struttura ed all'oggetto della

mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile; _____

- a chi spetta la rappresentanza della cooperativa; _____

- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; _____

- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo. _____

Art. 39 (Devoluzione patrimonio finale) _____

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine: _____

1) a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 19, n. 3); _____

2) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.1.92, n. 59 e comunque in ottemperanza al disposto dell'articolo 2541 lettera d) c.c. _____

CUANASARI'S RASCHI'S

Alberto Colaninno

Novogella

Massimiliano Marino

Fiorina Marino

Federico Casella

Massimiliano

